

Dec. n. 84/30 LUG 2020



## CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716

IL SINDACO

**OGGETTO: Decreto di revoca nomina assessore**

IL SINDACO

**Premesso:**

- che in data 11 giugno 2018 a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 10 giugno 2018, sono stati proclamati gli eletti del Consiglio Comunale di Margherita di Savoia (BT);

che con il decreto sindacale n. 57 del 14/06/2018 è stata nominata la Giunta del Comune di Margherita di Savoia;

- che con il suddetto provvedimento sindacale la Consigliera Grazia Galiotta, è stata nominata Assessore comunale con le seguenti deleghe: Attività Produttive, Commercio, Turismo e Ambiente;

**Richiamato:** l'art. 46 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ai sensi del quale: "*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta... omissis*", da cui si desume che l'atto di nomina in questione è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "*intuitu personae*";

**Rilevato che**

- secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, la nomina e la revoca degli assessori comunali dipende esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, divenuto, dopo la riforma degli Enti Locali, soggetto titolare di una sorta di primazia nell'ambito dell'Ente che rappresenta (cfr. per tutte TAR Lazio Roma, sez. II - bis - 28/11/2016 n. 11870), di talché la revoca dell'incarico di Assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del primo cittadino;

**Considerato che**

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

- che data la natura ampiamente discrezionale di tale provvedimento, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario;

- il citato articolo 46 del testo unico degli enti locali stabilisce altresì che *"Il sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio"*, ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio comunale della revoca dell'assessore;

**Ritenuto**, dunque, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale, di dover motivare nei limiti innanzi precisati il provvedimento in oggetto;

**Rilevato** che l'Assessore Grazia Galiotta ha tenuto, in più di una occasione (di natura istituzionale e non istituzionale), comportamenti contrari alla lealtà nei confronti del Sindaco e della Giunta, incidendo negativamente sull'operato amministrativo e sull'immagine di tali organi, operando senza sinergia alcuna con il Sindaco, con i colleghi dell'esecutivo e della maggioranza, in totale dissonanza con la necessaria azione di gruppo, ledendo l'unitarietà di indirizzo e di azione impressa all'esecutivo con la scelta della compagine assessorile;

**Dato atto** che sono venute meno le condizioni della necessaria affinità politica che può consentire di continuare prolificamente il rapporto di fiducia nell'interesse della collettività, in quanto la Sig.ra Grazia Galiotta aveva inizialmente, un rapporto di particolare sintonia con l'Amministrazione, riconosciuto in primis dal Sindaco che le aveva anche offerto l'incarico di vice sindaco, con delega generale durante l'assenza del primo cittadino.

**Ritenuto** che per i sopra esposti motivi, è venuta meno la fiducia del Sindaco nei confronti dell'Assessore Grazia Galiotta;

**Considerato** che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la vigenza dell'atto di nomina dell'assessore con un provvedimento espresso;

**Dato atto** che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in quanto come detto dal Consiglio di Stato Sezione V nella sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 (vedasi anche sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 4057 del 10 luglio 2012) la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi

privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale;

**Precisato** infine che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

**Richiamato** altresì il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso ed evidenziato

#### DECRETA

- Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la nomina della sig.ra Grazia Galiotta quale componente della Giunta Comunale e delle connesse deleghe assessorili di cui al Decreto di nomina n. 57 del 14/06/2018;
- Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito separato atto, **le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco;**
- Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messaggi notificatori del Comune;
- Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
- Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Prefetto della Provincia della BAT.



IL SINDACO

Avv. Bernardo Lodispoto